

di riferimento dell'equipaggio a bordo del treno è costituito per tutti i servizi da un Macchinista ed un Capo Treno; quest'ultimo prenderà posto nelle cabine di guida con le funzioni di secondo agente nei seguenti casi:

- nel periodo notturno interessante dalle ore 00,01 alle ore 4,59 ;
- nel caso in cui non ci fossero le condizioni di sicurezza normalmente previste;
- nel caso di presenza in cabina di guida di una porta intercomunicante lato anteriore senso marcia.

Nel caso in cui fossero utilizzati i cosiddetti mezzi di trazione pesanti in testa o in coda l'equipaggio di condotta sarà composto di 2 macchinisti, anche nel caso di guida dalla vettura pilota.

In merito alla figura del capo treno l'equipaggio di riferimento è modulato confermando il numero massimo attuale di vetture assegnate in n. 8 fatto salvo le norme di sicurezza emanati dai gestori dell'infrastruttura.

Nel caso di presenza del capo treno in cabina di guida tale numero viene ridotto a 6, la gestione di eventuali eccedenze viene demandata al tavolo di primo livello.

- **Armonizzazione contrattuale:** le risultanze tra i parametri di questa valutazione tecnica e dei rispettivi CCNL e contratti aziendali di riferimento, saranno oggetto di valutazione al tavolo di contrattazione;
- **Riposo Fuori Residenza:** Non sarà esteso l'attuale istituto del riposo fuori residenza ove non attualmente utilizzato adottando i seguenti parametri:
 - riposo fuori residenza: minimo 7 ore e massimo 9 ore;
 - prestazione massima giornaliera afferente il riposo è di 6 ore elevabile a 7 ore in caso di servizio diurno solo in andata;
 - riposo fuori residenza è quantificato in un RFR tra 2 riposi settimanali;
- **Residenza Amministrativa:** viene garantito l'inizio e fine turno presso la medesima residenza amministrativa/impianto di appartenenza e/o turno di zona;
- **Lavoro giornaliero diurno:** la prestazione diurna è fissata in 8 ore giornaliere massime;
- **Servizio a spola A/R:** sono considerati tali tutti i servizi in cui si effettuano all'interno di una giornata/turno più di 4 treni con caratteristiche specifiche del servizio a spola A/R. In quest'ultimo caso l'impegno in termini di lavoro giornaliero diurno viene ridotto di trenta minuti rispetto a quanto definito nei punti precedenti. Nell'espletamento delle prestazioni all'interno dei servizi a spola, verranno introdotti in programmazione i necessari accorgimenti al fine di definire congiuntamente i limiti prestazionali del servizio stesso;
- **Lavoro notturno:** ai fini economici il lavoro notturno copre la fascia dalle ore 22,00 alle ore 6,00;

- **Lavoro giornaliero notturno;** la prestazione nella fascia compresa dalle 00,01 alle 4,59 è fissata in 6 h massime;
- **Riposo giornaliero tra due servizi:** ad eccezione dei servizi afferenti al riposo giornaliero previsto al successivo punto 3), l'orario di lavoro giornaliero sarà articolato su prestazione unica nell'arco di una giornata solare. Il riposo giornaliero verrà fruito secondo le modalità di seguito indicate:
 1. 14 ore medie su base settimanale;
 2. 11 ore minime tra servizi svolti interamente nella fascia diurna;
 3. 14 ore dopo i servizi che terminano tra le 0,00 e le 2,30;
 4. 18 ore dopo i servizi che terminano dopo le 2,30 o iniziano prima delle 4,00 ;
 5. 16 ore dopo i servizi che iniziano tra le 4,01 e le 5,00;
 6. 16 ore a seguito di una prestazione successiva al riposo fuori residenza.

Si specifica che i parametri oggetto della presente verifica sono finalizzati alla definizione di un turno c.d. "a zeta settimanale".

- **N° massimo di notti:** 2 notti massimo a settimana con massimo n° 80 annue;
- **Condotta/Scorta giornaliera:** per condotta/scorta si intende sia il tempo compreso tra l'ora di partenza e quella di arrivo del treno ivi comprese le soste e fermate di servizio sia le soste tra un treno e l'altro inferiori a 15 minuti;
- **Condotta /Scorta notturna:** i limiti delle ore di condotta e di scorta notturni e nei RFR sono demandati al tavolo di contrattazione di primo livello;
- **Limite massimo di condotta:** n° 4h e 30, elevabile a 5 ore secondo le modalità, i tempi e le condizioni definite dal tavolo di primo livello (tenendo presente che la prestazione massima di condotta settimanale attuale è di 17 ore);
- **Limite massimo di scorta:** quantificata in 5 ore elevabile 5 ore 30 secondo le modalità definite dal tavolo di primo livello, (tenendo presente che la prestazione massima di scorta attuale è di 20 ore settimanali).

Le Parti convengono sull'obbligo di garantire le ottimali condizioni climatiche nelle cabine di guida dei convogli tali da elevare la qualità delle condizioni di lavoro del personale; per quanto concerne le pause che garantiscono il riposo psico fisico rimane invariata la disciplina vigente.

- **Pasto aziendale:** pausa di 30 minuti al netto dei tempi necessari per recarsi nei locali di ristorazione. Le specifiche saranno condivise tra le parti nella fase precedente alla stesura dei turni del personale. Vengono definite le seguenti fasce: dalle 11,45 alle 14,30 e dalle 19.00 alle 21,45.

Euro Min. S. Stefano

Richiesta delle OO.SS del Tavolo tecnico: si individua la necessità di proporre al tavolo di contrattazione di valutare l'opportunità di includere nel perimetro dell'orario massimo settimanale di lavoro i tempi necessari alle attività di cambio divisa, ritiro e aggiornamento circolari e che sia valutata altresì l'ipotesi di riconoscere un compenso economico per il lavaggio delle divise.

Milano 17 Giugno 2011

Le OO.SS.

	CIRACI LUIGI	BETTI RICCARDO
FILT CGIL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
BELINCCI ANDREA	FIT CISL	CUCCHIARO GELLOVIN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	STEFANO BELSO
	UILT UIL	GRAMUGLIA GIUSEPPE
ROBERTO CARAGINE	FAISA CISAL	<i>[Signature]</i>
BAUSIERI COSTO	ORSA FERROVIE	<i>[Signature]</i>
	UGL TRASPORTI	MINIOTTI ENRICO
	FAST FERROVIE	Parise

[Signature]